Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 9 febbraio — Numero 33

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 50 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
E DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO
GENERALE GRAN MASTRO

Veduto il Regio magistrale decreto 4 gennaio 1920, n. 17;

Vedute le richieste presentate dai ministri del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio e del lavoro per ottenere un aumento nelle loro rispettive annuali dotazioni cavalleresche;

Sentito il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario pel Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro Moto Proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed autorità magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà il seguente:

nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Cavalieri di Gran Croce: tre (3);
Grandi ufficiali: ventidue (22);
Commendatori: settantadue (72);
Ufficiali: duecentotrenta (230);
Cavalieri: seicentotrentadue (632);

nell'Ordine della Corona d'Italia:

Cavalieri di Gran Croce: diciotto (18);
Grandi Ufficiali: settantuno (71);
Commendatori: quattrocentoquarantacinque (445);
Ufficiali: mille (1000);
Cavalieri: quattromiladuecentoventi (4220);

Il presidente del Consiglio dei ministri provvederà annualmente ad una razionale ripartizione del numero di onorificenze stabilito dal presente articolo fra la Presidenza del Consiglio ed i vari Ministeri.

Non sono comprese in questo numero le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma del Moto Proprio, quelle relative ai grandi ufficiali dello Stato, quelle fatte ai sudditi esteri ed ai funzionari dello Stato all'atto del loro collocamento a riposo.

Art. 2.

Nulla è innovato nelle altre disposizioni dei Regi magistrali decreti 3 dicembre 1885, n. 3367 e 3 gennaio 1889, n. 5890, concernenti la concessione delle decorazioni a cittadini italiani residenti all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ed incarichiamo della sua esecuzione il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BOSELLI.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Il numero 31 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, di concerto con i ministri per la giustizia e gli affari di culto, le finanze, il tesoro, l'industria e il commercio ed il lavoro e la previdenza sociale;

Veduto il R. decreto-legge 7 marzo 1920, n 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 giugno 1915, n. 671;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A modificazione del disposto dell'articolo unico del menzionato R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 312, il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti-legge e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, in materia di credito agrario, e nella compilazione del testo medesimo avrà le seguenti facoltà, in luogo di quelle indicate nel predetto articolo unico, e cioè:

a) di estendere o generalizzare disposizioni aventi vigore per determinate regioni o per determinati Istituti, sopprimendo o modificando quelle contrastanti o difformi;

b) di estendere o generalizzare garanzie e sanzioni, previste per determinate operazioni di credito agrario, sopprimendo o modificando in correlazione quelle precedentemente stabilite;

c) di inserire nel testo unico norme di regolamenti vigenti, alle quali sia opportuno attribuire efficacia di legge, e rinviare al regolamento per l'esecuzione del testo unico disposizioni di legge che si riconoscano di natura regolamentare;

d) di apportare semplificazioni ai procedimenti per la concessione, la riscossione e l'estinzione dei prestiti e mutui.

Il Governo del Re è altresì autorizzato a compilare il regolamento generale per l'esecuzione del detto testo unico.

Il testo unico e il regolamento generale per la sua esecuzione saranno approvati con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — FERA — FACTA — MEDA — ALESSIO — LABRIOLA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Il numero 41 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica, e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447; nonchè il regolamento approvato pure con Nostro decreto 17 giugno 1900, n 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il giorno 17 dicembre 1920, fra il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici cav. di gr. croce dott. Camillo Peano ed il comm Bartolomeo Enrici, in rappresentanza del ministro del tesoro, da una parte, e dall'altra il sig. Carnia geom. Giuseppe fu Pietro, nato e domiciliato a Dogliani, consigliere delegato della Società anonima per azioni tramvia Dogliani-Monchiero, con sede in Dogliani, per la concessione della costruzione ed esercizio della tramvia a trazione elettrica con locomotive ed accumulatori dalla stazione ferroviaria di Monchiero all'abitato del comune di Dogliani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, Il guardasigilli: FERA.